



Indennità e spese del servizio di mediazione

Indennità primo incontro

Per il primo incontro (art. 28, comma 5, dm 150/2023) le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.

L'indennità per il primo incontro deve essere corrisposta

- dalla parte istante al momento del deposito della domanda
- dalla parte invitata al momento della sua adesione

Mediazioni facoltative o da clausola importo da corrispondere al momento del deposito della domanda o al momento dell'adesione indennità articolo 28 commi 4,5,6 e 8				
Scaglioni	Spese avvio	Spese mediazione	Totale indennità facoltative e da clausola	Totale indennità <u>iva compresa</u> facoltative e da clausola
Fino a € 1.000,00	40,00	60,00	100,00	122,00
Da € 1.001,00 a € 50.000,00	75,00	120,00	195,00	237,90
Oltre € 50.000,00	110,00	170,00	280,00	341,60
indeterminabile basso (fino a € 1000,00)	110,00	60,00	170,00	207,40
indeterminabile medio (da € 1.001,00 a € 50.000,00)	110,00	120,00	230,00	280,60
indeterminabile alto (valore superiore a € 50.000)	110,00	170,00	280,00	341,60

Mediazioni obbligatorie (materie di cui all'art. 5, comma 1 o demandate dal giudice) importo da corrispondere al momento del deposito della domanda o al momento dell'adesione				
Scaglioni	Spese avvio	Spese mediazione	Totale indennità materie obbligatorie o demandate dal giudice	Totale indennità <u>iva compresa</u> obbligatorie o demandate dal giudice
Fino a € 1.000,00	32,00	48,00	80,00	97,60
Da € 1.001,00 a € 50.000,00	60,00	96,00	156,00	190,32
Oltre € 50.000,00	88,00	136,00	224,00	273,28
indeterminabile basso (fino a € 1000,00)	88,00	48,00	136,00	165,92
indeterminabile medio (da € 1.001,00 a € 50.000,00)	88,00	96,00	184,00	224,48
indeterminabile alto (valore superiore a € 50.000)	88,00	136,00	224,00	273,28

Nel caso in cui il primo incontro si concluda senza la conciliazione ed il procedimento non prosegua con incontri successivi, sono dovuti esclusivamente tali importi.

Qualora la domanda di mediazione sia presentata da più Parti, ancorché costituenti unico centro di interesse, le spese di avvio sono dovute da ciascuna di esse.

ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE

- Le ulteriori spese di mediazione sono determinate, per ciascuna procedura, in applicazione della Tabella A (art. 31, comma 1) del D.M. 150/2023.
-
- Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda o quando è demandata dal giudice si applica la riduzione di un quinto (art. 30 comma 4 DM 150/2023).
- Per le mediazioni di valore superiore ad € 5.000.000,00 per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0.2% e per lo scaglione massimo dello 0.3%
- In caso di conciliazione al primo incontro le ulteriori spese di mediazione sono calcolate in conformità alle tabelle relative alle spese di mediazione facoltativa o obbligatoria detratti gli importi previsti all'art. 28 co 5 del D.M. 150/2023 con la maggiorazione del 10%.
- In caso di conciliazione in incontri successivi al primo le ulteriori spese di mediazione sono calcolate sulla base delle tabelle relative alle spese di mediazione facoltativa o obbligatoria detratti gli importi previsti all'art. 28 co 5 del D.M. 150/2023 con la maggiorazione del 25%.
- In caso di mancata conciliazione successivamente al primo incontro le ulteriori spese di mediazione sono calcolate in conformità alle tabelle relative alle spese di mediazione facoltativa o obbligatoria detratti gli importi previsti all'art. 28 co 5 del D.M. 150/2023.
- In tutti i casi, quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da € 50.000,00 a € 150.000,00;